

Le novità della dichiarazione 730/2015 - parte 1

Numero :	22/2015
Gruppo :	DICHIARAZIONE
Oggetto :	DICHIARAZIONE 730/2015
Norme e prassi :	MODELLO 730/2015 E RELATIVE ISTRUZIONI, APPROVATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15.01.2015; ARTT. 1-9, D. LGS. N. 175 DEL 21.11.2014, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 277 DEL 28.11.2014 E IN VIGORE DAL 13.12.2014

Sintesi

Con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 15 gennaio 2015**, è stato approvato il **modello definitivo della dichiarazione 730/2015**, che da quest'anno presenta diverse novità rispetto al passato.

Con il nuovo modello 730/2015, infatti, fa il suo debutto la **dichiarazione 730 precompilata** introdotta dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia dovrà mettere **a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** (quindi, anche i pensionati), **entro il 15 aprile** di ciascun anno, **già precompilata, almeno parzialmente**. Tale dichiarazione **potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente** che l'ha ricevuta.

Date le **numerose novità** introdotte nel modello 730 a partire da quest'anno, in questa circolare si inizieranno ad analizzare alcune delle novità presenti nel modello 730/2015, per poi proseguire nella prossima circolare con le restanti novità.

In particolare, in questa sede, dopo un **riepilogo sul meccanismo della nuova dichiarazione 730 precompilata** e sui nuovi termini di presentazione, affronteremo le **novità** presenti nel **Frontespizio** e nei **quadri A, B e C** del modello 730/2015.

Gli argomenti

1. 730 PRECOMPILATO
2. LA RACCOLTA DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
3. L'UNIFICAZIONE DEI TERMINI AL 7 LUGLIO
4. LE NOVITÀ DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2015
5. INDIVIDUAZIONE DOMICILIO FISCALE CONTRIBUENTE
6. FAMILIARI A CARICO
7. SOPPRESSIONE OBBLIGO DI INDICARE IMU DOVUTA NEL QUADRO B
8. CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE "CONCORDATO"
9. IL BONUS IRPEF 80 EURO

730 precompilato

A decorrere **dal 2015, in via sperimentale**, debutta **la nuova dichiarazione precompilata**, prevista dall'**art. 1 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014)**. Per la prima volta, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, non più solo per l'attività di controllo (come avvenuto finora), ma anche per mettere **a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** (quindi, anche i pensionati), **entro il 15 aprile** di ciascun anno, la **dichiarazione 730** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente **già precompilata, almeno parzialmente**. Tale dichiarazione **potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente** che l'ha ricevuta.

Dichiarazione 730/2015 precompilata	Entro il 15 APRILE 2015
	dall'Agenzia delle Entrate al contribuente , il quale poi può : <ul style="list-style-type: none"> ◆ accettarla così com'è; ◆ modificarla; ◆ rifiutarla e spedire una dichiarazione 730 con le modalità ordinarie.

Si tratta di un progetto piuttosto ambizioso, considerando la notevole mole di dati da poter indicare nella dichiarazione. Per la predisposizione del 730 precompilato, infatti, oltre ai dati reddituali, saranno utilizzate alcune delle **informazioni già presenti in Anagrafe tributaria** (es.: acconti versati, variazioni nella proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati), mentre dalle dichiarazioni presentate nell'anno precedente saranno **ricavate e riproposte alcune spese che sono normalmente ripartite su più annualità** (ad esempio, le spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico). Saranno, poi, inseriti in dichiarazione **alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, comunicati all'Agenzia da enti esterni** (es.: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).



Nel tempo, **l'obiettivo** è quello di realizzare **progressivamente un sistema di precompilazione che consenta** una proposta di dichiarazione che contenga **sempre più informazioni: dal 2016**, ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il **sistema della "Tessera Sanitaria"**, confluiranno nella dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata è **resa disponibile telematicamente**:

- ◆ **direttamente al contribuente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio **Fiscoonline** troveranno la

dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, come ad esempio l'accesso alla dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);

- ◆ tramite il proprio **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita **delega**, tramite un centro di assistenza fiscale (**CAF**) o tramite un **professionista abilitato**.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto, la base di partenza per la dichiarazione precompilata sarà la dichiarazione presentata dai contribuenti nel 2014 per l'anno di imposta precedente (730/2014 - redditi 2013). Un ulteriore requisito per la predisposizione del modello 730 precompilato è **l'aver percepito, nel 2014, redditi di lavoro dipendente (o assimilati) oppure redditi di pensione certificati da un sostituto d'imposta.**

La raccolta dei dati per la dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate

In base all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, **dal 2015 i sostituti d'imposta**, oltre a consegnare **ai propri sostituiti entro il 28 febbraio** dell'anno successivo la certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente (2014) mediante la neonata **Certificazione Unica (modello CU)** (che sostituisce il CUD da quest'anno e la cui ultima versione definitiva aggiornata è stata pubblicata sul sito delle Entrate il 22 gennaio scorso), saranno tenuti anche ad **inviare le stesse certificazioni all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo in via telematica.**

In questo modo, l'Agenzia potrà conoscere con un certo anticipo i redditi percepiti dai contribuenti ed **utilizzare le informazioni per compilare i relativi quadri della dichiarazione precompilata.**



Per ogni **certificazione omessa, tardiva o errata**, si applica la **sanzione di € 100 euro**. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista.

Sempre **entro il 7 marzo**, i sostituti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i **riferimenti per la ricezione dei modelli 730-4.**

Pertanto, le scadenze da rispettare da parte dei sostituti d'imposta sono le seguenti:

Sostituti d'imposta	28.02.2015	CONSEGNA MODELLO CU AL DIPENDENTE
	07.03.2015	INVIO MODELLO CU ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (sanzione = € 100 per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata)
	07.03.2015	COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI RIFERIMENTI PER LA RICEZIONE DEI MODELLI 730-4
Sanzione = € 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata		

Altri dati utili per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate giungeranno da parte dei **soggetti che erogano mutui agrari e fondiari** (banche e istituti di credito), delle **imprese assicuratrici, degli enti previdenziali, delle forme pensionistiche complementari**. A tal fine, tali soggetti devono **trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio**, una **comunicazione** relativa a tutti i soggetti con cui è intervenuto il rapporto contenente i **dati** dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- ◆ **interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;**
- ◆ **premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;**
- ◆ **contributi previdenziali ed assistenziali;**
- ◆ **contributi versati alle forme di previdenza complementare.**

Anche in questo caso, come già per i sostituti d'imposta, in caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati** si applica la **sanzione di € 100 per ogni comunicazione**. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti é effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Banche e istituti di credito	28.02	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati degli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui
Imprese di assicurazione	28.02	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
Enti previdenziali	28.02	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contributi previdenziali ed assistenziali

Forme pensionistiche complementari	28.02	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contributi versati alle forme di previdenza complementare
Sanzione = € 100 per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata		

L'unificazione dei termini al 7 luglio

Viene **unificato al 7 luglio** di ciascun anno **il termine per:**

- ◆ la **presentazione del mod. 730 al sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale da parte dell'interessato (anziché entro il 30 aprile);
- ◆ la **presentazione del mod. 730 al CAF o professionista** abilitato da parte dell'interessato (anziché entro il 31 maggio);
- ◆ la **comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione delle dichiarazioni** elaborate da parte dei sostituti d'imposta, ovvero dei CAF/professionisti abilitati (anziché entro il 30 giugno);
- ◆ la **consegna del modello 730 elaborato al contribuente** da parte del sostituto d'imposta (anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno); più precisamente, vien stabilito che questa avvenga "**prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio**".

Inoltre, la dichiarazione precompilata può essere **presentata, sempre entro il termine del 7 luglio**, non solo al sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato, ma **anche direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte del contribuente**.

PRESENTAZIONE MOD. 730 AL SOSTITUTO D'IMPOSTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	30:04	07.07
PRESENTAZIONE MOD. 730 AL CAF O PROFESSIONISTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	31:05	
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL RISULTATO FINALE DELLE DICHIARAZIONI E TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI ELABORATE (DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, DEI CAF E DEI PROFESSIONISTI ABILITATI)	30:06	
CONSEGNA MODELLO 730 ELABORATO AL CONTRIBUENTE DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	31:05	
CONSEGNA MODELLO 730 ELABORATO AL CONTRIBUENTE DA PARTE DEL CAF/PROFESSIONISTA	15:06	
PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLO 730 DIRETTAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE		

Si precisa che il termine di presentazione del 7 luglio è valido **anche nel caso di contribuente privo di sostituto d'imposta**. In tal caso, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve essere comunque effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'IRPEF.

Il contribuente che abbia ricevuto una **dichiarazione precompilata** riferita alla propria posizione **ma che intenda presentare una dichiarazione congiunta con il coniuge**, può comunque farla **presentandola ad un sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato**.

Le novità della compilazione del modello 730/2015

Fatta questa necessaria premessa, iniziamo ora ad analizzare le **novità compilative del modello 730/2015**, che è stato approvato con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 15 gennaio 2015**.

Individuazione domicilio fiscale contribuente

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), per individuare il **domicilio fiscale del contribuente** ai fini del **versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF**, si farà d'ora in poi riferimento solo al **domicilio al "1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa"**, in luogo del *"31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi"*.

Per tale ragione, dal **modello 730/2015** è stato **eliminato**, rispetto al modello dello scorso anno, **il rigo "domicilio fiscale al 31.12...." posto nel Frontespizio**:

Modello 730/2014:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

Modello 730/2015:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, va compilato solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2014". Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.

E' il caso di segnalare, poi, con riguardo all'**addizionale comunale all'IRPEF**, che, sempre a seguito del Decreto semplificazioni fiscali (art. 8), **l'acconto 2015** andrà calcolato sulla base delle **aliquote e delle eventuali esenzioni previste per l'anno precedente (saldo 2014)**, anziché sulla base di quanto deliberato dal Comune entro il 20.12 dell'anno precedente.

Familiari a carico

Da quest'anno è **necessario indicare** nel prospetto "**Familiari a carico**" del Frontespizio anche il **codice fiscale** degli eventuali **figli a carico residenti all'estero**.

Modello 730/2014:

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	
BARRARE LA CASELLA	1	C	CONIUGE	4				
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D			PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
	3	F	A	D				NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
	4	F	A	D				NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
	5	F	A	D				

Modello 730/2015:

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	
BARRARE LA CASELLA	1	C	CONIUGE	4				
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D			PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
	3	F	A	D			
	4	F	A	D				NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
	5	F	A	D				

Soppressione obbligo di indicare IMU dovuta nel quadro B

Per effetto di quanto previsto dal Decreto semplificazioni fiscali, che ha soppresso **l'obbligo di inserire nel quadro B** della dichiarazione 730 **la quota di IMU** dell'immobile relativa all'**anno precedente**, **nel modello 730/2015 è stata**

eliminata nel quadro B la colonna "IMU dovuta", dove in passato andava indicata, appunto, l'IMU dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione e relativa a ciascun fabbricato dichiarato.

QUADRO B	Non occorre più indicare la quota IMU relativa all' anno precedente
-----------------	--

Cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato

Per effetto dell'art. 9, D.L. n. 47/2014 (c.d. **decreto sul "Piano casa"**, convertito nella Legge n. 80/2014), **dal 2014 al 2017** è prevista per la **cedolare secca un'aliquota agevolata del 10% (anziché 15%)** per i **contratti di locazione a canone concordato** sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della Legge n. 431/1998) relativi ad **abitazioni site**:

- ◆ **nei Comuni con carenze di disponibilità abitative** individuati dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 551/1998: **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e Comuni confinanti** con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B);
- ◆ **negli altri Comuni ad alta tensione abitativa** individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B);
- ◆ nei **Comuni** per i quali è stato **deliberato, nei 5 anni precedenti il 28.05.2014** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014), **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi degli **eventi calamitosi**. In questo caso, nella **sezione II del quadro B**, va **barrata la casella della nuova colonna 9 "Stato di emergenza"**.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		5	6	7	8	9	11	12
				GIORNI	%							
B1												
		.00										

"8" (o "12" se in parte utilizzato come abitazione principale e in parte dato in locazione a canone "concordato" in regime di cedolare secca)

+ (nel caso di cui al terzo punto):

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE									
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione IC/IMU	Stato di emergenza	
			SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO					
B11									
B12									
B13									

Si precisa che l'opzione per il regime della cedolare secca può essere effettuata, sempre in base al "Piano casa", anche per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.

Il bonus Irpef 80 euro

Nel nuovo modello 730/2015 trova spazio il **bonus Irpef 80 euro ricevuto nel 2014**. E', infatti, stato dedicato l'apposito **rigo C14**.

Si ricorda che, a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "**bonus Irpef**" (massimo € 80 mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000.

Chi presta l'assistenza fiscale deve ora ricalcolare, in sede di 730, l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono **compilare il rigo C14**:

SEZIONE V - BONUS IRPEF				
C14	CODICE BONUS (punto 119 CU 2015)	1	BONUS EROGATO (punto 120 CU 2015)	2
				,00

Da quest'anno, l'indicazione **nel rigo C4** delle **somme percepite per incremento della produttività** è sempre **obbligatoria** in quanto tale informazione **consente la corretta determinazione del bonus Irpef**.

Somme per incremento della produttività												
C4	Somme tassazione ordinaria	1	Somme imposta sostitutiva	2	Ritenute imposta sostitutiva	3	Importi art. 51, comma 6 Tuir			Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva	
							Non imponibili	4	Non imponibili imposta sostitutiva			5
		,00		,00		,00		,00		,00	6	7



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.